

C.G.I.L.

F.I.L.A.I.

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO

ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 19

LE NORME VIGENTI per la tutela del rapporto di lavoro domestico

EDIZIONE 1962

C.G.I.L.

F.I.L.A.I.

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUSILIARI DELL'IMPIEGO

ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 19

LE NORME VIGENTI per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Legge 2 Aprile 1958 - N. 339
e norme del Codice Civile

EDIZIONE 1962

Prefazione

Il presente opuscolo ha per finalità di informare l'opinione pubblica sugli aspetti di un problema che nel passato era letteralmente sconosciuto IL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO.

La tutela del rapporto di lavoro per gli addetti ai servizi familiari nel passato era regolato soltanto dalle norme di carattere generale contenute nel libro V capo II titolo IV del Codice Civile, articolo 2240 e seguenti e da poche disposizioni legislative riguardanti la 13^a mensilità, la previdenza e l'assistenza.

D'altra parte, data la mancanza di una Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, non era possibile, come per le altre categorie, stipulare un contratto collettivo per la tutela degli interessi di codesti lavoratori.

Considerando, però, i sensibili progressi realizzati dalle altre categorie, si rendeva urgente e improrogabile modificare con un provvedimento legislativo le vecchie consuetudini familiari esistenti fra datori di lavoro e lavoratori domestici affinché questi ultimi potessero fruire dei medesimi diritti.

La legge n. 339 del 2 aprile 1958 disciplina e tutela il RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO e sarà indubbiamente gradita, oltre che ai lavoratori, a quei cittadini — datori di lavoro — i quali avevano interesse ad una più precisa regolamentazione della complessa materia che nel passato era lasciata alla discrezione e sensibilità dei singoli, del resto i principi della nuova legge, pur non risolvendo ancora tutte le aspirazioni di circa 500 mila lavoratori, assicura ad essi una più adeguata tutela normativa, economica e sociale.

Il presente opuscolo, oltre alla nuova legge, contiene disposizioni e leggi sul trattamento previdenziale e assistenziale, annotazioni, commenti e richiami di giurisprudenza che potranno servire, almeno in parte, a prevenire alcune controversie che troppo spesso insorgono, con l'auspicio che con la comprensione delle parti si possa stabilire, nell'ambito familiare, una atmosfera di civile convivenza e migliorare, con reciproca soddisfazione, i rapporti che intercorrono tra i datori di lavoro ed i lavoratori addetti ai servizi familiari.

TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Legge 2 aprile 1958 - N. 339

Norme generali. — *Art. 1.* - La presente Legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (1).

Collocamento e avviamento al lavoro. — *Art. 2.* - L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro 30 giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla Legge 29 aprile 1948, n. 264.

Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro 30 giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

E' vietata l'attività di mediatorio comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente Legge.

(1) Precedentemente il rapporto di lavoro per gli addetti ai servizi domestici era regolato dalle norme del Codice Civile (Art. 2240 e seguenti). Tali norme mantengono ancora piena efficacia per quei lavoratori la cui prestazione d'opera non raggiunge le 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (Vedi a pag. 16).

Assunzione. — Art. 3 - Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

- 1) Libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, numero 112;
- 2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;
- 3) carta d'identità o documento equipollente;
- 4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

Lavoratori minorenni. (1) — Art. 4. - Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

(1) Legge 29 novembre 1961, n. 1325 (in gazz. Uff. 28 dicembre, n. 320) - Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 1. — E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Restano ferme le altre esclusioni previste dall'art. 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Art. 2. — Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

Con il termine « notte » si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

Per i minori di età compresa fra i 13 e i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che il periodo di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-

Periodo di prova. — Art. 5. - I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegate (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.

I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni (1) sono soggetti ad un perio-

nistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

Fino a quando non sia entato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 3. — A modifica della seconda parte della lettera d) dell'art. 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'ispettorato del lavoro, sentito il Prefetto della Provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola di cui detto obbligo si assolve.

L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

Art. 4. — Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di L. 5.000.

Art. 5. — Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

(1) Sono da considerare lavoratori domestici anche i cosiddetti « famigli » dipendenti da convivenze familiari, (conventi e comunità religiose in genere); gli infermieri addetti alle cure di un privato; gli accompagnatori di ciechi, mutilati o invalidi; i portieri e custodi di stabili quando questi siano abitati soltanto dal proprietario o da parenti affini entro il terzo grado; i giardinieri di ville private; gli autisti privati ecc.

do di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di 8 giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d'indennità.

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Diritti e doveri. — Art. 6. - Il lavoratore è tenuto a:

prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita famigliare.

Il datore di lavoro è tenuto a:

corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un'ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;

tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;

lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ai doveri essenziali del suo culto.

Riposo settimanale. — Art. 7. - Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera (1), di regola coincidente

(1) S'intende per intera giornata dalla mattina alla sera con il rientro in orario conveniente, senza alcun obbligo di servizio, mentre la mezza giornata deve decorrere dopo le ore 12 e quindi il lavoro deve essere limitato alla sola mattinata.

Anche i lavoratori addetti a mezzo servizio hanno diritto al riposo settimanale.

Il mancato riposo del lavoratore comporta il pagamento della doppia retribuzione.

con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Orario di lavoro e riposi. — Art. 8. - Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.

In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

Giorni festivi. — Art. 9. - Sono considerate festive, oltre alle alle domeniche le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge (1).

Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Ferie. (2) — Art. 10. - Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.

a) per il personale impiegatizio di cui all'articolo 5, comma 1°,

(1) **Festività nazionali e infrasettimanali:** 1° gennaio - 6 gennaio - 19 marzo - Lunedì successivo alla S. Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - Ascensione - Corpus Domini - 2 giugno - 29 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 4 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - Ricorrenza del S. Patrono locale.

Le festività che ricorrono di domenica sono assorbite dal riposo settimanale.

Qualora per ragioni inerenti al servizio il lavoratore non possa usufruire della mezza giornata di permesso spetta allo stesso, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo di un'altra mezza giornata di lavoro.

(2) Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana, i lavoratori hanno diritto, oltre al riposo settimanale, alle ferie retribuite, che sono irrinunciabili.

Il periodo delle ferie deve essere continuativo e non può essere in alcun modo frazionabile né cumulado negli anni successivi.

Il datore di lavoro che abbia concesso al lavoratore un periodo di ferie maggiore a quello previsto non lo può conguagliare negli anni successivi né può detrarlo al termine del rapporto di lavoro in quanto fa parte del trattamento più favorevole.

I periodi di malattia, di preavviso, di congedo matrimoniale o di brevi permessi straordinari, non possono essere computati nel periodo delle ferie annuali.

Il periodo delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze familiari, salvo diversi accordi fra le parti.

a 15 giorni consecutivi fino a 5 anni di anzianità; a 25 giorni consecutivi per anzianità superiore;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2°, a 15 giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a 20 giorni per anzianità superiore.

Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie — ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni — un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12.

In caso di licenziamento — comunque avvenuto — o di dimissioni al lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alla ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spetta giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di 15 giorni come mese intero.

Commissione centrale. — Art. 11. - Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

La Commissione è presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministro dell'interno;

dai sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Commissioni provinciali. — Art. 12 - In ogni provincia, con decreto del Prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:

da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designati in ogni provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Prefetto della provincia;

da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Compiti della Commissione centrale. — Art. 13 - La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 12;

c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.

Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

La Commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

Compiti delle Commissioni provinciali. — Art. 14. - Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto e all'alloggio;

b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle provincie.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro

30 giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.

Congedo matrimoniale. — *Art. 15* - In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di 15 giorni consecutivi.

Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

Preavviso. — *Art. 16*. Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma 1°, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego (1).

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma 2°, in 15 giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i 5 anni di anzianità; in 30 giorni per anzianità pari o superiore ai 5 anni.

Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

Inoltre il lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 14.

Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad 8 ore settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.

(1) Norme sull'impiego privato - R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. Preavviso: Il personale impiegatizio (domestico) di cui all'art. 5 comma 1°, che avendo superato il periodo di prova ha diritto ad un preavviso nella seguente misura:

15 giorni se non ha superato 5 anni di servizio;

30 giorni se ha raggiunto 5 anni di servizio;

45 giorni se ha raggiunto 10 anni di servizio.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Indennità di anzianità. (1) — *Art. 17*. - In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura:

a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma 1°, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio;

b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma 2° l'indennità predetta è commisurata a 15 giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.

Indennità in caso di morte del lavoratore. — *Art. 18*. - In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

13ª mensilità. — *Art. 19*. - Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 1953, numero 940 (vedasi a pag. 18).

Disposizioni transitorie. — *Art. 20* - L'indennità di anzianità di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

(1) Al lavoratore che non abbia maturato un anno di anzianità spettano tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato (Pretura di Milano, 11 aprile 1960 - Pret. Favara - Ahacic Maria (Avv. Brunetti) c. Gerli Lina (avv. Bessaro).

Anche la Commissione Centrale per la disciplina del rapporto di lavoro domestico (art. 13 della legge), nella riunione del 13 aprile 1960 tenutasi presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che l'indennità di anzianità è frazionabile anche per i periodi inferiori all'anno.

Nel conteggio della liquidazione delle indennità di anzianità alla retribuzione mensile deve essere aggiunto 1/12 della 13ª mensilità in quanto parte integrante della retribuzione stessa. Il periodo di anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione del lavoratore, compresi i periodi di prova e di preavviso.

a) per il lavoratore di cui all'art. 5, comma 1°, per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro;

b) per i lavoratori di cui all'art. 5, comma 2°, per ogni anno di anzianità 8 giornate dell'ultima retribuzione in denaro.

Disposizioni finali. — Art. 21 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI AUTISTI DIPENDENTI DA PRIVATI

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1003. — Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10-9-1956. *Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.*

Art. 1. — Gli autisti che prestano la loro opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata.

Art. 2. — La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

APPLICABILITA' DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

L'art. 36, 1° comma della Costituzione della Repubblica, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, ha forza cogente immediata e si applica anche ai rapporti di lavoro domestico.

A. Lecce, 12 maggio 1955, Persone c. De Mitri, Corti: Bari, Lecce e Potenza, 1955, 635

**NORME DEL CODICE CIVILE
SUL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO (1)**

Norme applicabili. — Art. 2240. - Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

Periodo di prova. — Art. 2241. - Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Vitto, alloggio e assistenza. — Art. 2242. - Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alle retribuzioni in denaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(1) La legge 2 aprile 1958, n. 339, lungi dall'aver regolato ex novo ogni rapporto di lavoro domestico ha voluto soltanto dettare per gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, per il funzionamento della vita familiare di uno stesso datore di lavoro per quattro ore o più al giorno, norme particolari e più favorevoli di quelle contenute negli artt. 2240 e seguenti del Codice Civile.

Tali norme non hanno mai cessato di trovare applicazione per quanti, pur prestando servizio di carattere domestico, ciò fanno per meno di quattro ore al giorno presso lo stesso datore di lavoro.

Anche a questi lavoratori è dovuta la tredicesima mensilità, in applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 940, l'indennità sostitutiva delle ferie e la indennità di anzianità nella misura prevista dagli artt. 2243 e 2245 del Codice Civile. Tali norme sono state confermate dalle seguenti sentenze:

- PRETURA DI ROMA, 31 maggio 1961 - Est. Formichi - Piccioni Angelina (avv. F. Salvago e P. Antonucci) c. Casalotti (Avv. F. De Crescenzo).
- PRETURA DI ROMA, 24 aprile 1962 - Pret. dr. Pasciucco - Contini Beatrice (avv. L. Bussa) c. Copellitti Maria (avv. U. Carattolo).
- PRETURA DI TORINO, 11 aprile 1961 - Pret. Dr. E. Futi - Perin Lidia Giuseppina (Avv. G. Fontana) c. Jona Cesira (Avv. Alfarano).

*Indennità di anzianità
Periodo precedente il 2.4.58 e di 8 giorni
per ogni anno*

Periodo di riposo. — Art. 2243. - Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.

Recesso. — Art. 2244. - Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabiliti negli artt. 2118 e 2119 (1). Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni a quindici giorni.

Indennità di anzianità. — Art. 2245. - In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro una indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in denaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo stabiliscono, la indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Certificato di lavoro. — Art. 2246. - Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

(1) Codice Civile: artt. 2118 e 2119.

Art. 2118 - **Recesso del contratto a tempo indeterminato.** — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo della retribuzione, che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art. 2119. - **Recesso per giusta causa.** — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

TREDICESIMA MENSILITA'

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 940. — *Corresponsione della 13ª mensilità al personale addetto ai servizi domestici.* (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 30 dicembre 1953).

Articolo unico. — A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in denaro, da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato è inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

Roma, addì 27 dicembre 1953.

Circolare 8 Ottobre 1954 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Come è noto, la legge 27 dicembre 1953, n. 940 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 30 dicembre 1953 ha disposto che a partire dall'anno 1953 sia corrisposta ai lavoratori domestici una tredicesima mensilità in misura pari alla retribuzione in denaro di un mese ovvero, per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Col termine «addetti ai servizi domestici», secondo la terminologia tradizionalmente usata tanto dal Codice Civile che dalle altre leggi, debbono intendersi non soltanto le persone che svolgono la loro attività lavorativa nelle case di abitazione del datore di lavoro, in seno alla stessa convivenza della famiglia di questi, per il disbrigo delle faccende strettamente domestiche (domestici propriamente detti), ma anche tutte quelle persone che comunque prestano la loro opera in attività attinenti alla vita privata della persona del datore

NUOVE TABELLE DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI

NOTA:

A stampa avvenuta dell'opuscolo: «LE NORME VIGENTI PER LA TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO», la Gazzetta Ufficiale n. 234 del 17 settembre 1962, ha pubblicato un nuovo Decreto Ministeriale in data 11 settembre 1962 che modifica il valore delle marche assicurative per il personale addetto ai servizi domestici.

Ne consegue che la tabella con decorrenza 1° agosto 1962 (D.M. 21-7-1962 - Gazz. Uff. n. 194) è stata annullata e sostituita dalle nuove tabelle qui appresso riportate.

TABELLA DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI
CON DECORRENZA DAL 2 LUGLIO 1962
Decreto Ministeriale 11 Settembre 1962 - Gazz. Uff. n. 234

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	UOMINI		DONNE		UOMINI		DONNE	
	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio
SPECIE DI ASSICURAZIONE								
1) <i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:</i>								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 21%):								
datore di lavoro: aliquota 14%	588 —	504 —	420 —	294 —	504 —	420 —	294 —	210 —
lavoratore: aliquota 7%	294 —	252 —	210 —	147 —	252 —	210 —	147 —	105 —
2) <i>Assicurazione contro la tubercolosi:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota (2%))	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) <i>E.N.A.O.L.I.:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) <i>Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri</i>	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE	992,80	851,40	708 —	497,15	851,40	710,50	497,15	358,25
Valore (arrotondato) della marca	990 —	850 —	710 —	495 —	850 —	710 —	495 —	355 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	700 —	600 —	500 —	350 —	600 —	500 —	350 —	250 —
a carico del lavoratore	290 —	250 —	210 —	145 —	250 —	210 —	145 —	105 —

TABELLA DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI
CON DECORRENZA DAL 1. LUGLIO 1963
Decreto Ministeriale 11 Settembre 1962 - Gazz. Uff. n. 234

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	UOMINI		DONNE		UOMINI		DONNE	
	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio
PREVIDENZE SOCIALI								
SPECIE DI ASSICURAZIONE								
1) <i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:</i>								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 22,80%):								
datore di lavoro: aliquota: 15,20%	638,40	547,20	456 —	319,20	547,20	456 —	319,20	228 —
lavoratore: aliquota 7,60%	319,20	273,60	228 —	159,60	273,60	228 —	159,60	114 —
2) <i>Assicurazione contro la tubercolosi:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota (2%))	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) <i>E.N.A.O.L.I.:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) <i>Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri</i>	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE	1.068,40	916,20	762 —	534,95	916,20	764,50	534,95	385,25
Valore (arrotondato) della marca	1.065 —	915 —	760 —	530 —	915 —	760 —	530 —	385 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	745 —	640 —	535 —	370 —	640 —	535 —	370 —	270 —
a carico del lavoratore	320 —	275 —	225 —	160 —	275 —	225 —	160 —	115 —

TABELLA DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI
CON DECORRENZA DAL 30 DICEMBRE 1963
Decreto Ministeriale 11 Settembre 1962 - Gazz. Uff. n. 234

PREVIDENZE SOCIALI	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	UOMINI		DONNE		UOMINI		DONNE	
	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio
1) <i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e supersittà:</i>								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 20%)								
datore di lavoro: aliquota 13,35%	560,70	480,60	400,50	280,35	480,60	400,50	280,35	200,25
lavoratore: aliquota 6,65%	279,30	239,40	199,50	139,65	239,40	199,50	139,65	99,75
2) <i>Assicurazione contro la tubercolosi:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2%).	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) <i>E.N.A.O.L.I.:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,55
4) <i>Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri</i>	10,50	8 —	5,30	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE	950,80	815,40	678 —	476,15	815,40	680,50	576,15	343,25
Valore (arrotondato) della marca	950 —	815 —	680 —	475 —	815 —	680 —	475 —	340 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	670 —	575 —	480 —	335 —	575 —	480 —	335 —	240 —
a carico del lavoratore	280 —	240 —	200 —	140 —	240 —	200 —	140 —	100 —

di lavoro o del suo nucleo familiare, come istitutori, precettori, puericultrici, dame di compagnia, accompagnatori, cuochi, balie, guardarobiere, guardiani, autisti, ecc.

L'applicazione di detta legge ha dato luogo in taluni casi a dubbi e perplessità, sul calcolo del compenso annuale nei rapporti di lavoro che non si manifestano coi caratteri della continuità, della regolarità e della piena prestazione lavorativa.

Sono stati prospettati al riguardo taluni quesiti, per la cui soluzione questo Ministero ritiene opportuno chiarire la portata del pre-cetto legislativo in parola.

Con i quesiti è stato chiesto:

a) se, ed in quale misura, debba essere corrisposta la tredicesima mensilità al personale che, quotidianamente o comunque periodicamente, presta presso la stessa persona o convivenza familiare servizio domestico, a giornata o ad ora, ma senza periodicità di prestazioni.

In ordine al quesito a), non vi ha dubbio sul diritto del prestatore d'opera alla percezione della tredicesima mensilità.

Non va infatti dimenticato che lo stesso carattere di « corrispettivo » riconosciuto alla retribuzione attiene anche alla natura della tredicesima mensilità; quindi, al pari diritto alla retribuzione, il diritto alla tredicesima mensilità matura con lo svolgersi della prestazione lavorativa, anche se di durata ridotta.

Vero è che in questo caso la prestazione lavorativa risulterà inferiore rispetto a quella del lavoratore domestico che presta servizio per l'intera giornata, ma è pure vero che in tal caso anche la retribuzione risulterà ridotta. E poichè la tredicesima mensilità va ragguagliata alla retribuzione in denaro percepita dal lavoratore, l'importo relativo alla tredicesima mensilità stessa risulterà parimenti ridotto in proporzione.

In tal caso quindi per il calcolo della tredicesima mensilità occorre prendere a base il compenso in denaro che nel complesso viene corrisposto mensilmente al lavoratore domestico.

Il quesito b), contempla la ipotesi che le prestazioni del lavoratore domestico, sempre a carattere continuativo (quelle puramente occasionali o sporadiche non devono ritenersi comprese nell'ambito della legge), siano svolte tuttavia in modo irregolare e non periodicamente. Anche in tale caso, per i motivi espressi a proposito del quesito n. 2, non vi ha dubbio che spetti al lavoratore domestico il diritto alla tredicesima mensilità.

Non si nascondono al riguardo le perplessità sul sistema per il calcolo della misura della tredicesima mensilità, potendo variare da mese a mese la intensità e la frequenza delle prestazioni. Si ritiene

tuttavia che per un calcolo, il più possibile equo, sia necessario prendere a base della tredicesima mensilità la risultante della media fra i compensi corrisposti nei vari mesi dell'anno, ai fini sia della liquidazione della intera tredicesima che della liquidazione delle eventuali quote (dodicesima) di essa per le prestazioni inferiori all'anno.

Merita da ultimo rilevare, in ordine al secondo dei quesiti esaminati, che il lavoratore domestico ad ora può destinare la propria attività lavorativa al servizio di più datori di lavoro, anche in una stessa giornata.

In conformità ai principi sopra esposti, si ritiene che ciascun datore di lavoro abbia l'obbligo di corrispondere al lavoratore domestico la tredicesima mensilità in base alla retribuzione da esso corrisposta, indipendentemente dalle retribuzioni che il lavoratore percepisce per altre occupazioni.

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 35. — *Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari.*

Art. 1. — Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura.

Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tuttofare, lavandaie, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica).

Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici.

Art. 2. — Ai lavoratori di cui al precedente articolo è estesa la assicurazione di malattia prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con le limitazioni e le forme indicate negli articoli seguenti.

Art. 3. — Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni a termini del terzo comma dell'art. 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138:

- a) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza ospedaliera;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui alle lettere c), d), e) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal regolamento.

Art. 4. — Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto assicuratore il lavoratore assunto, entro otto giorni dalla sua assunzione in servizio.

In caso di omessa o ritardata denuncia si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 10.

Art. 5. — La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore entro otto giorni dall'avvenuta cessazione.

La mancanza della denuncia di cessazione importa la continuazione dell'assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Art. 6. — Ad ogni lavoratore iscritto è rilasciata dall'Istituto assicuratore una tessera personale con timbro di validità trimestrale in base alla quale gli sono corrisposte le prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 7. — Il diritto alle prestazioni sussiste semprechè l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.

Art. 8. — All'erogazione delle prestazioni si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissa di L. 130 settimanali. Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana.

Entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la misura del contributo potrà essere modificata qualora si verificchino variazioni nel costo delle prestazioni.

Art. 9. — Il contributo è pagato a mezzo di versamenti mensili posticipati da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo.

Art. 10. — Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nel versamento oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto

maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro è soggetto altresì all'ammenda di L. 20.000.

In tale caso il contravventore, agli effetti dell'articolo 162 del Codice penale, è ammesso a pagare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata o, qualora il datore di lavoro sia recidivo, alla metà.

Art. 11. — Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo.

In tale caso l'Istituto assicuratore avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato, e a percepire i contributi arretrati e quanto altro è previsto dall'art. 10.

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dall'Istituto assicuratore qualora il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a mente dell'articolo 10 e versi, entro 30 giorni dal termine della malattia, una somma corrispondente al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni.

Art. 12. — Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il Regolamento per la sua applicazione.

Art. 13. — Per quanto non previsto dalla presente legge e dal Regolamento di applicazione, valgono, in quanto applicabili, le norme in atto per il trattamento di malattia agli operai dell'industria.

Art. 14. — La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952.

Circolare 8 Aprile 1952 dell'Istituto Nazionale contro le Malattie.

Estensione dell'Assicurazione contro le Malattie ai Lavoratori addetti ai Servizi Domestici Familiari.

A decorrere dall'8 aprile 1952, è entrata in vigore la Legge riguardante l'estensione dell'assicurazione obbligatoria di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari (pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1952).

Per l'applicazione del provvedimento legislativo in oggetto si tenga presente:

1. - Soggetti dell'Assicurazione (art. 1)

La legge considera obbligatoriamente soggetti all'assicurazione le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare.

Detti lavoratori — che la legge qualifica come addetti ai servizi personali e domestici — si distinguono in due categorie:

a) *personale con qualifica specifica:*

Precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere portieri, custodi e giardinieri.

Circa i portieri è da precisare che rientrano in questa categoria soltanto quelli la cui prestazione ha carattere personale e domestico, per il fatto di essere addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti od affini entro il 3° grado, anche se in appartamenti separati, in quanto gli altri portieri sono già assicurati all'Istituto.

b) *personale adibito a mansioni generiche:*

Personale a tutto fare, lavandaie, bambinaie comuni, cameriere, personale di fatica.

In merito al requisito dell'età è d'uopo rilevare che la legge non stabilisce alcun limite, sia minimo che massimo, per l'obbligo della assicurazione.

Le caratteristiche che debbono contraddistinguere, ai fini della legge, l'attività lavorativa esplicata da questa categoria di prestatori d'opera, sono le seguenti:

— regolare continuità della prestazione di lavoro;

— carattere prevalente dell'occupazione, in relazione ed eventuali altre occupazioni cui possono dedicarsi i lavoratori in oggetto, sia per i lavori a domicilio che per altre lavorazioni autonome o anche alle dipendenze di terzi, ma saltuarie e, comunque, aventi carattere accessorio e marginale;

— durata dell'opera prestata di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, anche se non continuative purché effettuate nella stessa giornata;

— retribuzione in denaro o in natura.

Dall'assicurazione sono esclusi i familiari dei lavoratori di cui trattasi.

2. - Iscrizione (art. 45)

L'obbligo dell'iscrizione incombe sul datore di lavoro, e deve essere effettuata entro otto giorni dall'assunzione del lavoratore in servizio e comunque per il personale già in servizio all'8 aprile, entro il 15 maggio 1952.

L'iscrizione decorre dal giorno dall'assunzione e ciò anche se il lavoratore è in periodo di prova.

In caso di omessa o ritardata denuncia dell'iscrizione da parte del datore di lavoro, si applicano le sanzioni — di cui si dirà in seguito — stabilite per l'omissione od il ritardo del versamento del contributo (art. 10), oltre l'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 11 della legge.

La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'Istituto entro otto giorni dal suo verificarsi, mediante la trasmissione del modulo «Denuncia variazioni occupazione» (tali moduli sono allegati al fascicolo che verrà distribuito a ciascun datore di lavoro).

La mancanza della denuncia predetta, o il ritardo nella sua effettuazione, comportano la continuazione dell'obbligo del versamento contribuito a carico del datore di lavoro e la permanenza nel diritto alle prestazioni da parte del lavoratore per tutto il periodo di ritardo.

Le denunce di assunzione e di cessazione devono essere inoltrate all'Ufficio Contributi dell'I.N.A.M. Provinciale.

3. - Contributi (art. 8-9-10)

La legge stabilisce un contributo fisso settimanale nella misura di Lire 130.

Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana e per tante settimane quante sono le domeniche comprese nel mese.

Nel caso di lavoratori che nella stessa giornata prestano la pro-

pria opera alle dipendenze di due distinti datori di lavoro, effettuando una prestazione di almeno 4 ore giornaliere presso ciascuno di essi l'obbligo del versamento del contributo incombe su entrambi i datori di lavoro, anche se detto versamento si riferisce al medesimo assicurato.

Il contributo deve essere versato mensilmente, in via posticipata entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce (usando gli appositi bollettini di versamento di C.C. Postale allegati al fascicolo che verrà distribuito dall'Ufficio Contributi).

Attualmente i contributi possono essere versati ogni 3 mesi.

Per quanto riguarda il ritardo nel versamento del contributo, la legge prevede diverse e separate, sanzioni a carico del datore di lavoro, a seconda che il ritardo sia inferiore o superiore a 90 giorni, computati dal termine sopra indicato.

Le sanzioni previste saranno applicate in caso di esito negativo dei solleciti e della diffida legale.

— *Ritardo che non superi il 90° giorno:*

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo, una somma aggiuntiva, di ammontare pari al contributo stesso, a titolo penale, oltre gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

— *Ritardo superiore a 90 giorni:*

In questo caso il datore di lavoro inadempiente è soggetto, oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, all'ammenda di L. 20.000. L'ammenda stessa può essere ridotta a L. 5.000, qualora il datore di lavoro incorra per la prima volta nell'inadempienza, e, a norma e agli effetti dell'art. 162 del Codice Penale, richieda la composizione amministrativa della contravvenzione. L'ammenda è invece di L. 10.000, qualora il datore di lavoro sia recidivo.

4. - Azione di rivalsa (art. 11)

Il lavoratore ha il diritto alle prestazioni anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato, nel termine stabilito, all'obbligo della iscrizione o non sia in regola col versamento del contributo.

In tal caso l'Istituto avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato, ed a percepire i contributi arretrati oltre la somma aggiuntiva, gli interessi di mora e l'eventuale ammenda previsti dall'art. 10 della legge.

5. - Prestazioni

Le prestazioni concesse dall'Istituto per un periodo massimo di 180 giorni nel corso di un anno, sono le seguenti:

- a) assistenza sanitaria, generica, domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza ospedaliera;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui alle lettere c), d), e) saranno concesse nella misura nei limiti e con le modalità determinate dal Regolamento vigente.

6. - Diritto alle prestazioni (art. 7)

Il diritto alle prestazioni sussiste semprechè l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.

La concessione delle assistenze avrà, pertanto, inizio dall'8 ottobre 1952 per tutti i lavoratori domestici in servizio alla data dell'8 aprile 1952 nei cui confronti siano stati versati o dovuti almeno 12 contributi settimanali come sopra specificato.

7. - Tessere d'iscrizione e « Diritto delle prestazioni »

Le tessere di iscrizione verranno consegnate unitamente al « Diario delle Prestazioni » ai lavoratori assicurati (allo scadere dei sei mesi di attesa dal giorno dell'iscrizione) da parte delle Sezioni Territoriali dell'Istituto competente per la località di abitazione degli assicurati stessi.

In tal modo gli assicurati verranno a conoscenza della Sezione Territoriale dell'Istituto alla quale devono rivolgersi per avere le assistenze loro spettanti e le informazioni circa i nominativi e il domicilio dei medici fiduciari ai quali possono rivolgersi in caso di malattia.

Il « Diario delle Prestazioni » deve essere sempre presentato unitamente alla tessera di iscrizione ed ha lo scopo di consentire ai medici di eseguire determinate scritturazioni, come da istruzioni particolareggiate annesse al Diario stesso (1).

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO

(Estratto della Legge 10 gennaio 1935, n. 112).

Art. 1. — Coloro i quali prestano la loro opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoratori a domicilio e, con i temperamenti richiesti dallo speciale rapporto, gli addetti ai lavori domestici debbono essere forniti di un libretto di lavoro personale.

Sono eccettuati:

- 1) La moglie, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
- 2) Il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento della azienda, ecc.

ISTITUZIONE DI UNA TESSERA SANITARIA PER LE PERSONE ADDETTE AI LAVORI DOMESTICI

Estratto della Legge 22 giugno 1939, n. 1239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1939, n. 205.) —

Art. 1. — E' vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che la mettano in condizioni di contagiare altri.

A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.

Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'Interno ai Sindaci, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori domestici dimoranti nel Comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento.

(1) Nel caso in cui il lavoratore non venga assicurato, il datore di lavoro, oltre alle penalità previste, è tenuto a rimborsare al lavoratore l'importo delle spese sostenute durante la malattia.

Art. 2. — La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo bimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

(Estratto della Legge 26 agosto 1950, n. 860).

Art. 2. — Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui.

Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al titolo 3° della presente legge.

Art. 25. — In attesa del provvedimento di cui all'art. 2, alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di L. 12.000.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno è dovuto nella misura di L. 7.000.

Gli assegni di cui ai precedenti comma sono corrisposti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 26. — Per avere diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto.

Art. 27. — Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura indicata nella tabella delle marche assicurative. (Vedasi a pagg. 32 e 33).

ASSICURAZIONI SOCIALI

I domestici e le persone addette ai servizi familiari sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi e per la maternità presso l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Per questa categoria il contributo è fissato a forfait sulla base

di un salario medio presuntivo. Con questo criterio è, infatti, stabilita una particolare tabella dei contributi dovuti.

Per domestici a servizio intero s'intendono coloro che prestano la loro opera esclusivamente alle dipendenze di un datore di lavoro il quale fornisca anche vitto ed alloggio (Circ. I.N.P.S. del 1942, numero 14.820 Obg).

La tessera delle assicurazioni sociali deve essere richiesta dal datore di lavoro alle sedi provinciali dell'I.N.P.S., qualora il lavoratore non ne sia già in possesso per avere in precedenza prestato la propria opera presso terzi.

Quando il lavoratore sia in possesso di tessera rilasciata da una sede diversa da quella in cui egli lavora, oppure siano trascorsi 5 anni dalla prima emissione, o sia completa di marche assicurative (nell'ultimo caso con la firma e l'indirizzo del datore di lavoro) la tessera suddetta deve essere restituita alla sede dell'I.N.P.S., che provvederà a registrare l'importo delle marche versate nell'apposito libretto personale, rilasciando una nuova tessera con un numero progressivo e cronologico.

Le marche devono essere applicate settimanalmente sulla tessera, di seguito, senza lasciare spazi ed annullate con la data cui si riferiscono.

Il datore di lavoro è responsabile della applicazione delle marche assicurative e della conservazione del libretto.

La legge prevede gravi sanzioni contro coloro che omettano di applicare le marche o lo facciano solo in parte, che non annullino le marche stesse o che rifiutino di consegnare la tessera al lavoratore all'atto della cessazione del servizio.

Al lavoratore, all'atto del licenziamento o delle dimissioni, devono essere consegnati la tessera completa delle marche fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il libretto personale ed ogni altro documento di sua spettanza. Il lavoratore rilascerà la relativa ricevuta (1).

(1) Illegittima la trattenuta della quota parte dovuta dal lavoratore per le marche assicurative al termine del rapporto di lavoro.

E' argomento della giurisprudenza che i contributi assicurativi non trattenuti sul salario dal datore di lavoro e da questi versati, implicano, di fatto, un aumento del salario stesso e non possono dar luogo a restituzione da parte del dipendente.

Invero, si osserva, quando il datore di lavoro si accolla interamente l'onere dei contributi assicurativi, le somme non trattenute mensilmente divengono parte integrante della retribuzione, e non possono essere richiesti alla cessazione del rapporto di lavoro.

— PRETURA DI ROMA, 29 ottobre 1960 - Pret. Dr. Pasciucco - Palma Elvira (Avv. F. Papi) c. Oderisi Pietro (P. Avv. Giorgio De Michele).

— PRETURA DI ROMA, 4 maggio 1961 - Pret. Dr. Pasciucco - Pilizzola Adriana (Avv. L. Bussa) c. Mete Guglielmo (Avv. A. Mete).

TABELLE DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI

TABELLA DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI
CON DECORRENZA DALL'11 APRILE 1960
 Decreto Ministeriale 18 Febbraio 1960 Gazz. Uff. N. 83

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	UOMINI		DONNE		UOMINI		DONNE	
	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio
SPECIE DI ASSICURAZIONE								
1) <i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:</i>								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 15,75%):								
datore di lavoro: aliquota 10,50%	441 —	378 —	315 —	220,50	378 —	315 —	220,50	157,50
lavoratore: aliquota 5,25%	220,50	189 —	157,50	110,25	189 —	157,50	110,25	78,75
2) <i>Assicurazione contro la tubercolosi:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota (2%))	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) <i>E.N.A.O.L.I.:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) <i>Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri</i>	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE L.	772,30	662,40	550,50	386,90	662,40	553 —	386,90	279,50
Valore (arrotondato) della marca	770 —	660 —	550 —	385 —	660 —	550 —	385 —	280 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	550 —	470 —	390 —	275 —	470 —	395 —	275 —	200 —
a carico del lavoratore	220 —	190 —	160 —	110 —	190 —	155 —	110 —	80 —

TABELLA DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DOMESTICI
CON DECORRENZA DAL 1. AGOSTO 1962
 Decreto Ministeriale 21 luglio 1962 Gazz. Uff. N. 194

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	UOMINI		DONNE		UOMINI		DONNE	
	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio	A servizio Intero	A mezzo servizio
SPECIE DI ASSICURAZIONE								
1) <i>Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:</i>								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 17,25%):								
datore di lavoro: aliquota 10,50%	483 —	414 —	345 —	241,50	414 —	345 —	241,50	172,50
lavoratore: aliquota 5,75%	241,50	207 —	172,50	120,75	207 —	172,50	120,75	86,25
2) <i>Assicurazione contro la tubercolosi:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota (2%))	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) <i>E.N.A.O.L.I.:</i>								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) <i>Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri</i>	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE L.	835,30	716,40	595,50	418,40	716,40	598 —	418,40	302 —
Valore (arrotondato) della marca	835 —	715 —	595 —	415 —	715 —	595 —	415 —	300 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	595 —	510 —	425 —	295 —	510 —	425 —	295 —	215 —
a carico del lavoratore	240 —	205 —	170 —	120 —	205 —	170 —	120 —	85 —

INDICE

	Pag.
<i>Prefazione</i>	3
Tutela del rapporto di lavoro domestico (Legge 2 aprile 1958, n. 339 .	5
Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da pri- vati	15
Applicabilità dei minimi di retribuzione	15
Norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro domestico	16
Tredicesima mensilità	18
Assicurazione contro le malattie	21
Istituzione del libretto di lavoro	28
Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori dome- stici	28
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri	29
Assicurazioni sociali	29
Tabelle dei contributi	31

ARTI GRAFICHE ANGELUCCI

Via Prevesa, 2

R O M A



